Anno V 1852 - N° 31

L'OPINIONE

Sabbato 31 gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

	Torino	Provincia	Estero
Un Anno	L. 40	L. 44	L. 50
6 Mesi	» 22	» 24	» 27
3 Mesi	» 12	» 13	» 14 50

L'Ufficio è stabilito in via S. Domenico, casa Bussolino, porta N. 20, piano primo, dirimpetto alla Sentinella.

Le lettere, ecc. debbono indirizzarsi franche alla Direzione dell'*Opinione*.
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, centesimi 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, centesimi 25.

TORINO, 20 GENNAIO

AVVISO AI SIGNORI ASSOCIATI

I signori Associati, il cui abbonamento scade con tutto il 31 del corrente mese, sono pregati a volerlo rinnovare in tempo onde evitare interruzioni nell' invio del giornale.

IL CONSIGLIO DI STATO IN FRANCIA

Come le istituzioni politiche, così il Consigl di stato subì molte trasformazioni in Francia. S hanno tracce di esso fino da' primi tempi della monarchia; da lui derivarono i parlamenti sedentari. I quali però non resero inutile il Consiglio che seguiva il principe ovunque e lo aiutava nella legislazione, nel governo e nella giustizia, per quanto era possibile ad una consulta, e cui attribuzioni erano assai limitate, e che fu sovente infestato da soldati, da cortigiani, da parlamentari, e specialmente da preti.

Colle ordinanze del 1669 e del 1737, e col regolamento del 28 giugno 1738 vennero definiti i carichi del Consiglio, parte giudiziari e parte amministrativi, e fu estesa la sfera della sua ingerenza e della sua autorità arbitraria quanto quella del principe. Era diviso in cinque dipartimenti, degli affari esteri, delle finanze, de' dispacci, del commercio e delle parti. Questo ordinamento durò finchè venne la rivoluzione a rovesciare tutte le antiche istituzioni, re, monarchia, parlamento, intendenze e Consiglio. La giustizia amministrativa fu allora affidata a' distretti, alle amministrazioni dipartimentali, ai comitati dell'assemblea nazionale ed al direttorio.

Questa confusione nelle attribuzioni de' poteri dello stato non poteva aver lunga vita, e Bonaparte, nel pensare a costituire un governo forte, rialzò l' istituzione del Consiglio di Stato, del quale fece, nella costituzione dell'anno ottavo, un mezzo di ordinamento parlamentare, legislativo e giudiziario. Essa stabiliva all' art. 52 che il Consiglio di stato dovesse compilare i progetti di leggi ed i regolamenti di pubblica amministrazione e risolvere le quistioni amministrative.

Il regolamento del 5 nevoso dello stesso anno estese le sue attribuzioni, incaricandolo di deliberare intorno a' conflitti che possono sorgere fra l'amministrazione ed i tribunali, ed intorno agli affari contenziosi, la cui decisione era rimessa precedentemente al ministero.

Il Consiglio venne col *Senatus-consulto* del 18 termifero anno 10 diviso in sezioni, di cui fu determinato il numero dei membri: i ministri potevano intervenire alle sue riunioni. Due anni dopo, col *senatus-consulto* del 28 fiorile anno 12 l' imperatore creò de' consiglieri di stato a vita, credendo forse di dare con ciò maggior forza alle istituzioni monarchiche.

Caduto Napoleone, il Consiglio di Stato cessò di avere nell'amministrazione pubblica il posto elevato che occupava sotto l' impero. Il decreto organico del 29 giugno 1814 rivela l' intenzione che aveva la ristorazione di risuscitare le istituzioni anteriori alla rivoluzione ed il bisogno di adattarsi al regime costituzionale: Il re creava consiglieri e referendari ordinari, numerari e sopranumerari, riserbandosi la facoltà d' istituirne pure uomini di spada e di stola. Il Consiglio era diviso in cinque comitati, di legislazione, del contenzioso, dell'interno, delle finanze e del commercio; era soggetto a' ministri e non contava più membri inamovibili. L'odio del governo imperiale si rivelava in tutte le disposizioni della legge; e tant' è il timore che la prima ristorazione avea del Consiglio di Stato, che esso non si convocò che una sol volta, ed aveva vita soltanto ne' comitati ministeriali.

La seconda ristorazione organizzò nuovamente il Consiglio e si avvicinò senza scrupolo al sistema napoleonico. Ristabilì coll' ordinanza del 23 di agosto 1815, la divisione del Consiglio in servizio ordinario e straordinario, istituì di nuovo i comitati riuniti, e sottopose alla sanzione dell' intero Consiglio la deliberazione del comitato del contenzioso.

Nel 1817 il Consiglio fu incaricato di esaminare i progetti di leggi o regolamenti d' amministrazione pubblica preparati da' comitati.

La legge più importante della ristorazione riguardo al Consiglio è quella del 26 agosto 1824, che tolse un' arma dell' arbitrio, guarentendo dalla facilità delle destituzioni, l' indipendenza de' consiglieri; stabilì condizioni d' età, di ricchezza e d' attitudine, determinò il numero dei membri necessarii per la validità della deliberazione, nominò i vice-presidenti di comitato e regolò la forma delle deliberazioni del Consiglio e de' suoi comitati.

La monarchia di luglio resse il Consiglio di Stato colle leggi precedenti, salvo alcune modificazioni poco importanti, finchè si provvide ad un nuovo ordinamento colla legge del 19 luglio 1845, la quale divise il Consiglio in tanti comitati quanti sono i dipartimenti ministeriali, oltre ad un comitato di legislazione e ad un comitato del contenzioso.

Il Consiglio concorreva, per mezzo del comitato di legislazione all' esercizio della podestà legislativa col discutere e preparare i progetti di leggi di certe materie amministrative e regolamentarie, interveniva nel maneggio degli affari pubblici, dando pareri ai vari dipartimenti ministeriali, a cui corrispondevano i suoi comitat e possedeva una giurisdizione amministrativa tanto come giudice d' appello delle decisioni dei consigli di prefettura e di parecchie commissioni speciali e delle decisioni ministeriali in affari contenziosi, quanto come giudice in prima ed ultima istanza col regolare i conflitti fra l' autorità amministrativa e la giudiziaria.

La rivoluzione di febbraio recò pochi cangiamenti nel Consiglio di Stato; ma l' elezione dei suoi membri venne affidata all' assemblea legislativa.

Il decreto organico di Luigi Napoleone ridesta le tradizioni imperiali. Il Consiglio viene diviso in sei sezioni, le quali non corrispondono a' dipartimenti ministeriali. Ogni sezione è presieduta da un consigliere nominato dal presidente della Repubblica. Le sedute generali sono presiedute dal capo del governo, o, nella sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio.

Le attribuzioni di questo corpo politico amministrativo sono, come sotto l' impero, di compilare i progetti di leggi e sostenerne la discussione dinanzi al corpo legislativo; di proporre i decreti relativi agli affari amministrativi, la cui disamina gli è attribuita da disposizioni legislative o regolamentarie, al contenzioso amministrativo ed ai conflitti di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e la giudiziaria.

Egli esamina gli affari di alta polizia amministrativa verso i funzionari, i cui atti sono portati a sua cognizione dal presidente della repubblica.

Nella lunga serie di trasformazioni che il Consiglio ha subite dalla rivoluzione dell'89 a' nostri tempi, esso ebbe sempre dal più al meno le stesse funzioni amministrative. Le leggi di Napoleone attribuendogli importanti uffici politici, concordanti colla costituzione, ne elevarono la dignità e l' influenza. Ad eguale scopo sembra che tenda Luigi Napoleone, senonchè e la mancanza di grandi ingegni e la niuna guarentigia data a' consiglieri, impediranno che il consiglio ottenga la fama che si è acquistata sotto il Consolato e l' Impero.

Come nelle attribuzioni, così il Consiglio ebbe molte variazioni nel numero de' suoi membri e negli stipendi. Sotto l' impero, esso era composto di 40 consiglieri, di 20 referendari e di 60 auditori in servizio ordinario. Però il numero non era di rigore, ed anco nel servizio straordinario si contavano da 10 a 19 consiglieri, da 11 a 38 referendari, da 40 a 207 auditori, il cui numero era stato portato dal decreto del 6 aprile 1811 a 350. Un numero sì considerevole di auditori non farà meraviglia se si riflette che per la maggior parte erano inviati nelle intendenze dei paesi conquistati, nelle direzioni generali, nelle prefetture, oppure in missione presso l'imperatore nei campi di battaglia o nelle città conquistate, per fargli firmare i decreti.

L'ordinanza del 29 giugno 1814 fissò a 25 i consiglieri, a 50 i referendari in servizio ordinario; a 15 i consiglieri in servizio straordinario ed a 23 i referendari sopranumerari. Vi erano inoltre 40 consiglieri e referendari onorari. Nel 1824 il numero dei consiglieri ordinari fu portato a 30, quello dei referendari a 40 e degli auditori a 30. Il servizio straordinario fu lasciato illimitato.

L'ordinanza del 5 novembre 1828 portò a 34 i consiglieri ordinari, a 30 i referendari ed a 30 gli auditori che non avevano alcuna retribuzione.

Sotto Luigi Filippo vi erano 24 consiglieri ordinari, 26 referendari e 54 auditori. La legge del 19 luglio 1845 fissò a 30 i consiglieri, compresi il vice-presidente del Consiglio ed i vice-presidenti dei comitati, a 30 i referendari ed a 48 gli auditori in servizio ordinario. Vi erano inoltre 30 consiglieri e 30 referendari in servizio straordinario senza stipendio.

Luigi Napoleone stabilì il numero de' consiglieri in servizio ordinario da' 40 a' 50, oltre a 15 in servizio ordinario fuori delle sezioni, e 20 in servizio straordinario, in 40 referendari divisi in due classi e 40 auditori divisi del pari in due classi, oltre ad un segretario generale col titolo e grado di referendario.

Dopo esposte le mutazioni del Consiglio nelle sue funzioni e nel numero de'suoi membri, gittiamo uno sguardo sugli stipendi.

Nel 1800 i presidenti di sezione avevano 30 mila franchi, i consiglieri 25 mila, il segretario generale 20 mila. Dal 1801 al 1814 i presidenti furono eguagliati ai consiglieri quanto alla retribuzione; però continuarono ad esigere 10 mila di stipendio supplementare. I referendari avevano 5 mila franchi e gli auditori 2 mila.

La Ristorazione assegnò ai consiglieri 16 mila fr., ai referendari 6 mila, nulla agli auditori e 15 mila al segretario generale. Sotto Luigi Filippo fino al 1845 ebbero i consiglieri 12 mila fr., ed i referendari 5 mila e 12 mila il segretario generale. La legge del 1845 assegnò al vice-presidente 25 mila lire, a' 5 vice-presidenti di comitato 18 mila, a' consiglieri 15 mila; a' referendari 6 mila. Luigi Napoleone fissò ad 80 mila franchi lo stipendio del vice-presidente, a 35 mila quello dei presidenti di sezioni, a 25 mila pei consiglieri, a 10 mila pei referendari di prima classe, a 6 mila pei referendari di seconda classe, ed a 2 mila per gli auditori di prima classe. La totale spesa media, comprese le spese d'ufficio, ascese sotto l'impero ad un milione e mezzo; nel 1806 fu eccezionalmente di 2,103,188. Sotto la Ristorazione a circa 725 mila franchi: nella monarchia di luglio fino al 1845 a quasi 500 mila: dopo la legge 1845 ad 803,800. Sotto la repubblica di febbraio ad 875 mila. La nuova organizzazione raddoppierà la spesa, facendola ascendere a più di 1,600,000 lire.

Ma l'aumento degli stipendi non accresce lo splendore del consesso. In esso non si veggono più nè i Cormenin, nè i Vivien, nè tanti altri illustri uomini che anco sotto il Governo di luglio mantennero il decoro del Consiglio, il quale però era già alquanto scemato, per colpa del Governo.

Napoleone dava una grande e giusta importanza al Consiglio di Stato, alle cui riunioni, dopo la guerra, egli soleva intervenire, e prendeva parte con grande piacere alle discussioni. Nella sua assenza il gran cancelliere ne faceva le veci ed esso pure non mancava mai di assistere alle adunanze.

Sotto la monarchia, i principi non intervennero mai alle sedute del Consiglio di Stato. Vi si recò una sol volta Luigi XVIII per ricevere il giuramento dei consiglieri. A noi sembra che quest' istituzione meriti grandi riguardi e debba essere sostenuta ovunque si tiene in pregio la tradizione legislativa, poichè scopo principale del Consiglio di Stato è di mantenere la tradizione delle leggi e di coordinare le disposizioni del sistema governativo in modo che non urtino fra loro.

In un governo costituzionale, il Consiglio di Stato non può certamente avere le attribuzioni estese che gli vengono affidate nei governi assoluti, tuttavia sia per la legislazione, sia per l'amministrazione ed il contenzioso egli è chiamato ad esercitare una grande influenza, subordinandolo però alla risponsabilità ministeriale.

Ci duole perciò che finora non siasi pensato fra noi a riordinare quest'istituzione e metterla d'accordo col nuovo regime politico, secondo stabiliva l'art. 83 dello Statuto. Le leggi che la regolano sono l' editto del 18 agosto 1831 e le regie patenti del 17 settembre 1831 e 30 novembre 1847. È vero che il governo, riconoscendo esso pure questo bisogno, ha presentato alla Camera elettiva fino dal 21 agosto 1849 un progetto di legge sopra quest' argomento. Ma avendo forse riconosciuto che non corrispondeva ai bisogni del governo costituzionale, pretermise di ripresentarlo nelle successive sessioni legislative. È però urgente che si provvegga a questa mancanza, e speriamo che il governo vi penserà per la prossima sessione.

Cronaca di Francia. — Nei giornali di Parigi cercheremmo inutilmente l' effetto degli ultimi decreti e delle leggi presidenziali. Noi dobbiamo perciò ricorrere alle corrispondenze dei giornali esteri e specialmente a quelli di Bruselle. Le quali tutte, senze distinzione di partito, esprimono i sentimenti di sorpresa e di dolore che destarono negli animi dei borghesi e dei negozianti i decreti di confisca dei beni della famiglia d' Orleans, che si crede debbano suscitare gravi difficoltà. Innanzi tutto conviene riflettere che i beni posseduti dagli orleanesi, e per la vendita dei quali fu lasciato il termine di un anno, non appartengono che a tre membri, cioè al duca di Aumale per la successione di Condé ed al principe di Joinville ed al duca di Montpensier per l' eredità della loro zia, la principessa Adelaide. I tredici milioni da essa lasciati, cioè dieci al duca di Nemours, due al conte di Parigi ed uno al suo fratello il duca di Chartres furono pagati sul danaro libero della successione. Quindi ad eccezione dei signori d'Aumale, de Joinville e de Montpensier, gli altri principi d'Orleans non posseggono nulla in Francia.

La corrispondenza dell' *Indépendance Belge* che reca queste informazioni, aggiugne non potersi supporre che la misura la quale colpisce gli interessi di persone alleate a parecchi principi, sia accettata senza proteste per parte dei gabinetti esteri.

In attesa di queste, nell' interno l'opposizione incomincia a manifestarsi. Si è osservato che al ballo delle Tuileries, non fu veduto un devoto del presidente, il sig. Boulay de la Meurthe, già vice presidente della repubblica. Altri personaggi politici crederono dover protestare colla loro assenza.

E la quistione della confisca sarà forse anco agitata dinnanzi ai tribunali. Ecco quanto intorno a ciò leggesi nel citato giornale di Brusselle.

Gli esecutori testamentarii di Luigi Filippo preparano una memoria che sarà rimessa al presidente della repubblica nella quale essi cercano di illuminare la religione del principe. Essi lo supplicano di voler esaminare con attenzione i testi della legge che davano al defunto re il diritto di fare ciò che egli ha fatto il 5 agosto 1830. Siccome egli è possibile, anzi probabile che sarà intentata un'azione giudiziaria, i signori Berryer e de Vatismenil si sono fatto premura di offrire il concorso del loro talento e della loro eloquenza per difendere una causa che essi credono fondata sul diritto, sulla giustizia e sulla ragione.

Questa memoria dei rappresentanti legali della famiglia d' Orleans in Francia, per quanto sia eloquente, non può, dicesi, reggere al confronto colla lettera rispettosa indirizzata dal procuratore generale Dupin, mandandogli la sua demissione il giorno stesso in cui il *Moniteur* pubblicò il decreto di confiscazione.

Quest'allontanamento degl' ingegni pare infastidisca più gli amici del presidente che lui, il quale confida nella sua stella e nell' appoggio del popolo.

Il *Pays* si scaglia contro costoro che suscitano opposizione al governo, contro i seminatori di zizzania e vorrebbe provare che non v'ha alcun motivo di diffidenza, mentre il santo *Univers* loda Luigi Napoleone di aver abolito il ministero del commercio e dell'agricoltura, il quale era l'agente del diavolo, concentrando tutta l' attenzione negli interessi materiali, questi nemici di Dio e della Chiesa.

Pel silenzio dei giornali francesi, dovendo attingere dalle corrispondenze dei fogli esteri i fatti che riguardano lo stato interiore della Francia attuale, i quali sebbene non sempre esatti, non mancano però di una morale importanza per ciò che concerne la disposizione sordamente inquieta degli animi e la condizione non ancora ben sicura del governo; noi riferiamo la seguente lettera della *Gazzetta d' Augusta* da Parigi in data del 22:

» Non ha guari accennai allo spettro di cospirazioni militari, che continueranno ancora per qualche tempo a perturbare incessantemente le relazioni interiori; ma non credevo che di questo spettro fosse tanto vicino la prima apparizione. Oggi narrasi nei circoli militari che il generale Changarnier in persona (?) da alcuni giorni era entrato in Francia onde tenersi preparato ad un colpo di mano da eseguirsi contro il presidente della Repubblica.

» Il primo impulso doveva essere dato da un reggimento della guarnigione di Parigi (che mi viene indicato con precisione), sul quale il generale credeva di poter contare. Siccome un battaglione d' infanteria fa ogni giorno la la guardia all' Eliseo nazionale, così speravano i congiurati che venendo il turno di un battaglione dell'accennato reggimento, avrebbero potuto facilmente impadronirsi della persona di Luigi Bonaparte, e quindi trascinare nella rivolta l' intera guernigione. In ogni caso essi speravano che varii generali i quali comandano in molti dei vicini dipartimenti e che non presero parte agli avvenimenti del 2 dicembre, sarebbero marciati sopra Parigi ed avrebbero dato appoggio al mo-

vimento. Ma quando si trattò del punto principale dell'impresa, o vogliam dire dell'attentato contro la persona del presidente, si venne a conoscere, dicesi, che coi soldati ed i bassi ufficiali niente si sarebbe potuto fare, onde il negozio rimase lì. Forse anche mancò chi avesse la necessaria audacia di mettersi alla testa.

» Checchè però ne sia di queste voci, certo è che offrono materia a serie considerazioni, le quali del rimanente avrebbero dovuto penetrare in ciascuna testa riflessiva: ed è che tutto ciò che ora esiste, dipenda dalla vita di un sol uomo: se il filo di questa si rompe, tutto si sfascia, e la gran macchina che si chiama Stato della Francia, cade in dissoluzione come nel 1848. Quindi non senza avvedutezza il Presidente della Repubblica ha cercato, col suo testamento, di trovare un certo mezzo di stabilità, che per altro è una molto debole misura di preveggenza. Frattanto devo ripetere che, anche dopo la pubblicazione della costituzione, da molti si continua a designare il conte di Chambord come l'uomo raccomandato da Luigi Bonaparte come capo supremo della nazione francese. Altri invece credono che sia un fratello principe di Canino. »

CAMERA DEI DEPUTATI

L'ordine del giorno recava la continuazione della discussione sul progetto di legge per la pubblica sicurezza, e particolarmente del capitolo relativo alle misure tendenti a prevenire i furti di campagna. Incominciò l'onorevole deputato Lanza col presentare alla Camera alcune generali considerazioni sul deplorabile sviluppo che questa specie d'industria ha acquistato nel nostro paese, e sulle conseguenze morali, sociali ed economiche che provengono dalla impunità della quale hanno goduto finora i ladri di campagna; dolorosa piaga che paralizza i miglioramenti agricoli, e rode per conseguenza nella sua base la prosperità nazionale, pervertisce il retto sentimento del diritto e della proprietà nelle masse della popolazione, e traduce nella pratica la più spaventevole, le più assurde teorie dei comunisti.

Il sig. Lanza accetta come un tentativo di rimedio le misure proposte dalla legge attuale, ma le crede assolutamente insufficienti a sanare il male in modo duraturo, e perciò invita il governo ad occuparsi di maggior proposito su questo argomento, onde mettersi in grado di proporre più efficaci rimedi.

Noi non possiamo che dividere l'opinione dell'onorevole deputato sulla gravità dei mali da lui annunciati; ci mettiamo anche molto volontieri d'accordo con lui sull'insufficienza del riparo che al male già molto radicato apporterà la legge che ora si discute; ma non possiamo essere del suo avviso, se egli ripone la speranza di una valida repressione dei furti rurali, unicamente nelle misure che possono prendersi dal governo o nelle leggi che possono farsi dal potere legislativo.

Queste recheranno sempre scarsi effetti fino a che non saravvi valida cooperazione per parte di quelli stessi che maggiormente sono interessati alla repressione del male. Se anche fosse possibile di raddoppiare la forza armata che trovasi sparsa sul territorio intero dello Stato, a tutela della pubblica sicurezza, essa sarebbe ancora ben lungi dal bastare ad impedire i gravi inconvenienti di cui ragioniamo. Sono necessarie certamente leggi che assicurino la pronta esecuzione della giustizia, e sanciscano pene proporzionate, ed applicate senza dilazione, ma è pure indispensabile che alla esecuzione delle leggi attivamente cooperino o direttamente o indirettamente tutti coloro, a pro dei quali principalmente le leggi sono fatte. Tutelando le loro proprietà, essi avrebbero anche il merito di fare opera efficace pel prosperamento della pubblica morale.

L'organizzazione degli stabilimenti di beneficenza nei singoli comuni, onde sia minore il numero degli individui indigenti e privi di ogni risorsa; la attivazione di pubbliche scuole, anche come mezzo di occupare i fanciulli vaganti per le campagne, e spesso stromenti della immoralità dei genitori, devono essere cure precipue dei principali possidenti, e saranno certamente efficacissimi mezzi per diminuire i furti di campagna, ma noi vogliamo ora accennare a misure più dirette, cioè alla sorveglianza che gli stessi possidenti possono esercitare sui loro fondi sempre che ricorrano al mezzo della associazione.

Non sarebbe qui il luogo opportuno per intrattenere i nostri lettori su questo argomento. Ci basti per ora di averlo accennato, e di assicurarli che noi potremmo citare esempi non scarsi di paesi miseramente infestati dalla peste che qui si deplora, i quali pervennero in breve tempo a liberarsene col mezzo dell'associazione iniziata dai primari possidenti di alcuni comuni, e successivamente estesa ai proprietari più piccoli. Nè è d'uopo il dire, giacchè salta agli occhi d'ognuno, quanta efficacia di provvedimenti possa scaturire da questo patto di mutuo soccorso, cui altri concorre coll'opera ed altri col danaro. A rinforzare il nostro argomento empirico, potremmo anche aggiungere che, nei paesi cui alludiamo, quelle associazioni erano ben luogi dall'avere quegli aiuti di mezzi materiali, di garanzie e di protezioni che loro non potrebbero mancare in questa terra privilegiata.

Gli articoli oggi proposti dalla commissione vennero lungamente discussi, in vario modo ammendati, ed alcuni approvati, altri rinviati alla Commissione per ulteriori studi. È probabile che domani si finisca la votazione di tutto il progetto, ma non sappiamo qual sorte sia per toccargli nell'altra Camera, ove probabilmente verrà esaminato con maggiore ponderazione.

SENATO DEL REGNO

Oggi era all'ordine del giorno in Senato la discussione su due bilanci passivi cioè quello del dicastero dell'istruzione pubblica, e quello di agricoltura e commercio.

Apertasi la discussione sul primo, il senatore Luigi di Collegno chiese la parola per invitare il ministero a por mano sollecitamente all'organizzazione generale degli studi, affinchè e venga scemato il numero delle materie che s'insegnano ne' collegii, e l'istruzione sia meglio coordinata coi principii della religione dominante dello Stato: al quale invito il ministro rispose avere in pronto parecchi progetti di legge, uno dei quali risguarda l'ordinamento della pubblica istruzione, gl altri concernenti l'istruzione universitaria, secondaria e primaria, nei quali, conciliando il principio di libertà d'insegnamento colle esigenze richieste da' tempi presenti, sarà messa l'istruzione in armonia colla religione dello Stato.

Il senatore di Collegno parve soddisfatto, perchè si riserberà parlare, come annunziò, nell'occasione della presentazione di questa legge. Quindi il senatore Vesme interpellò il ministero del come egli si regolerebbe se accadesse che si dovesse eccedere la spesa stanziata in bilancio. A questa interpellanza il ministro dell'istruzione pubblica disse che di ciò sarebbe stato più opportuno interrogare il ministro delle finanze; quanto al suo dicastero soggiunge che avrebbe posta ogni attenzione, perchè tal caso non avvenisse, e posto che dovesse succedere, che avrebbe chiesto al Parlamento un credito supplementario. Il senatore interpellante mosse ancora qualche difficoltà, ma questa gli venne chiarita dai senatori Colla e Pollone.

Sorse quindi a parlare il senatore Jacquemoud per raccomandare le accademie, i musei della Savoia e di Nizza, e fece anche trasparire il suo desiderio che si instituisse una università in Ciamberì. Ma qui il ministro fece notare che un'università in Ciamberì non sarebbe necessaria, perchè gli studenti non sarebbero stati in gran numero; ed il senatore Alfieri aggiunse per conferma che le scuole di giurisprudenza in Ciamberì e in Nizza sono così poco frequentate che i professori o pareggiano o sono superiori al numero degli studenti; nella qual sentenza parlò anche il senatore Moris. Chiusa la discussione generale, le categorie furono adottate senza discussione.

Un incidente di poco momento in verità venne dopo a distrarre a questo punto il Senato. Erasi posto all'ordine del giorno la discussione dei due bilanci sopra annunciati, l'assenza del ministro di agricoltura e commercio e la presenza invece di quello de' lavori pubblici invitò il presidente a porre all'ordine del giorno il bilancio dei lavori pubblici. Alcuni senatori opinavano che non si potesse, altri sì, e tra il sì e il no si perdette un quarto d'ora. Per ventura arrivò il ministro delle finanze, e così la questione fu tronca, e per conseguenza il bilancio d'agricoltura e commercio fu approvato senza discussione.

Posto dopo all'ordine del giorno il bilancio dei lavori pubblici, fu anche questo speditamente approvato. Quindi il senatore De Margherita fece un rapporto orale sul progetto di legge portante alcune modificazioni al regolamento del Magistrato di cassazione, poscia la legge, attesa la sua semplicità, fu approvata ad unanimi voti.

STATI ESTERI

SVIZZERA

Intanto che i fogli ginevrini parlarono replicatamente dell'inclinazione di ingegneri e società inglesi favorevoli all'apertura di una strada ferrata sul Moncenisio, non ha guari, intraprenditori pure inglesi, vale a dire i signori Rummens e Price, hanno aperto trattative per assumere la linea da Rhemek a Coira. Questa offerta fa evidentemente travedere il piano ulteriore d'effettuare il passaggio delle Alpi per il Luckmanier, e porge una prova che nell'Inghilterra s'incomincia a dare a questa linea l'importanza che le è dovuta.

Il consiglio federale ha risolto di far coniare un milione di monete da un centesimo, rappresentanti un valore di 10,000 fr.

Sentesi con piacere che le autorità austriache hanno dato onorevole soddisfazione per la violazione di territorio avvenuta alla Majoca (cascina in vicinanza di Chiasso nel Ticino). Le merci che vi erano state sequestrate sono state restituite ed i violatori del territorio furono puniti con forti multe. Questa notizia è data dal *Bund* di Berna.

Sciaffusa. Il consiglio costituente ha adottato il voto popolare nei seguenti termini: Tutte le leggi emanate dal gran consiglio soggiacciono, dopo un periodo di prova di due anni, per un altro anno al veto del popolo.

Ginevra. Nella tornata del 21 fu discusso in gran consiglio un progetto di legge proposto dal sig. Amberny sui fondi delle comunità ecclesiastiche cattoliche. Il sig. Fazy erasi dapprima pronunciato favorevolmente: ma poscia il clero cattolico essendosi dichiarato contrario, Fazy allegò che prima aveva creduto il sig. Amberny un buon cattolico; ma che ora egli non vuole spargere l'odio e la discordia nel popolo. Il progetto fu mandato ad una commissione.

FRANCIA

Parigi, 27 gennaio. È probabile che il decreto di convocazione degli elettori per la nomina dei membri del corpo legislativo non tarderà ad essere pubblicato. Siccome, a termini della costituzione, non si farà più per iscrutinio di lista ed ogni collegio elettorale dovrà nominare un sol deputato, così convien fare un lavoro preparatorio, onde dividere la Francia in tanti collegi quante volte vi sono 35,000 elettori.

Intanto a Parigi non si parla più di politica e parecchi tavernieri fecero affiggere nelle loro botteghe un avviso a caratteri da speciali, per proibire qualsiasi discussione politica.

Le commissioni militari incaricate di sentenziare nella causa dei prevenuti politici della Nièvre si occupano attivamente dell'istruzione del processo. Sembra che sopra alcuni stia sospeso il pericolo della pena capitale, e si prevede che il dipartimento darà un migliaio d'individui alla deportazione.

Il *Moniteur* contiene il testo della convenzione conchiusa il 3 novembre 1851 tra la Francia e l'Inghilterra per la reciproca garantia della proprietà delle opere di letteratura ed arti. Questa convenzione ratificata dal presidente della repubblica è stata firmata dal sig. Turgot ministro degli affari esteri per la Francia, da lord Normanby ambasciatore d'Inghilterra a Parigi pel suo governo.

INGHILTERRA

Londra, 26 gennaio. Si legge nel *Globe:*

Un consiglio di gabinetto sarà tenuto domani al ministero degli affari esteri.

-- Si legge nel *Morning Post:*

Il sig. Thiers ha lasciato Londra per andare a far visita a lord e lady Ashburton alla Grange.

— Giusta i dettagli che pubblicano i giornali inglesi del 26 sulla coalizione degli operai, è a sperare che moltissimi di loro, i quali vi aveano preso parte, domanderanno ben presto da sè medesimi d'essere riammessi ne' loro stabilimenti.

— Lettere d'Irlanda recano che alcuni distretti del nord di quel paese sono tuttora in istato allarmante. Il governo vi spedì rinforzi di truppe e ufficiali di polizia.

AUSTRIA

Vienna, 22 gennaio. Il consigliere ministeriale Brentano è stato incaricato della riforma bancaria; il governatore della banca ebbe già avviso di mettersi in relazione col medesimo affinchè tale questione che attende da due anni invano di essere sciolta, venga recata a termine.

Si crede che il presidente del consiglio dell'impero, barone Kubeck, abbia molta influenza in questo affare, anzi si assicura che la discrepanza delle opinioni fra esso e il sig. Krauss sia stata il vero motivo della dimissione di quest'ultimo. Sulla futura destinazione dell'attuale governatore della banca, sig. Pipitz, circolano diverse voci, ed è pur certo che non rimarrà al suo posto, ma sarà quanto prima surrogato nel suo posto dal barone di Münch-Bellinghausen. Non è ancora deciso se il sig. Pipitz avrà da entrare nel consiglio dell'impero o sarà nominato capo-sezione nel ministero delle finanze.

25 detto. È stato vietato a tutti gli uffici postali della monarchia austriaca di accettare abbuonamenti al giornale *Der baierische Eilbothe* (*Il Corriere bavarese*) che si pubblica a Monaco, e farne la spedizione e consegna alle parti.

— In seguito alla nuova organizzazione del servizio dei porti e di sanità lungo tutto il littorale austriaco è stato eretto un nuovo ufficio per quel servizio in Megline (Dalmazia) e fu abolito quello di Portorose nella baia di Cattaro. Col primo di febbraio le navi straniere che entrano nel porto di Cattaro non dovranno più annunciarsi a Portorose, ma a Megline.

— Ieri è morto a Vienna il noto poeta slavo e archeologo Giovanni Kollar.

GERMANIA

Carlsruhe, 24 gennaio. La seconda camera, nella seduta d'oggi alla maggioranza di 47 voti contro 13, ha adottato la proposta del governo per la prolungazione discrezionale dello stato di assedio, conformemente alla legge del 29 gennaio dell'anno scorso. Il dep. Prestinari, relatore della commissione, aveva proposto che la Camera facesse inserire nel processo verbale il desiderio che lo stato d'assedio non si prolungasse oltre a due mesi, eccetto che sorvenissero avvenimenti imprevisti. La proposta del sig. Prestinari fu reietta.

PRUSSIA

Berlino: 24 gennaio. Il signor Klee presentò alla prima Camera, nella tornata d'oggi, una mozione intesa ad abolire i giudici di fatto pei delitti di stampa: a ragione della sua proposta egli afferma che fu dimostrato dall'esperienza che in fatto di politica non si poteva dai giurati attendere un giudizio imparziale.

-- Essendo ora stata ratificata dalle Camere di Hannover la convenzione del 7 settembre, i congresso doganale degli Stati dello Zollverein sarà quanto prima convocato in Berlino.

(*Nuova Gazz. di Prussia*).

Berlino, 24 gennaio. La notizia che le Camere dell'Annover hanno accettato il trattato di settembre, reca una solida definizione nella questione doganale tedesca. L'unione doganale nel nord della Germania è ora stabilita, e forma un fatto inconcusso a fronte del congresso doganale e commerciale di Vienna. Non havvi più alcun dubbio sull'accessione di Oldenburg e di Mecklemburg. Il Governo annoverese ha mostrato la migliore volontà e buona fede in tutte le trattative e anche in quelle intavolate con Oldenburg e Lippe.

Intorno alle notizie che corrono di precisi accordi per una forte occupazione di Amburgo in occasione che le truppe tedesche si ritireranno dall'Holstein, havvi motivo di credere che nessuna convenzione definitiva sia stata finora conchiusa fra l'Austria e la Prussia.

-- *25 gennaio*. Il signor Carnot, già membro dell'assemblea legislativa di Francia, indirizzò al re la preghiera di permettergli di stabilire la sua residenza in Prussia. Il re acconsentì alla domanda del signor Carnot, il quale si recherà, dicesi, a Bona.

DANIMARCA

Copenhagen, 21 gennaio. Mentre ieri i fogli annunciavano che la crisi era terminata, oggi rimettevasi di nuovo il tutto in questione. Il *Dagbladet* scrive:

» La combinazione ministeriale che ieri aveva la maggiore probabilità, e il di cui carattere manifestavasi specialmente nella circostanza che il conte Carlo Moltke vi figurava come presidente dei ministri e ministro degli affari esteri, è stata oggi abbandonata siccome impossibile. Si dice che sia precisamente il Re, che è avverso a quella combinazione. La crisi dura quindi ancora e non si vede quando potrà sciogliersi. »

-- La Dieta ha approvato il bilancio degli introiti che ascende a 13 1/2 milioni di talleri. Il preventivo delle spese oltrepassa i 18 milioni. Vi sarà quindi una deficenza di 5 milioni, alla quale si dovrà provvedere mediante un prestito.

STATI UNITI

Si legge nella *Patrie* del 28, estratto dalle *Weekly Herald:*

Nel banchetto offerto dai membri del congresso a Kossuth, il segretario di stato, signor Webster, pronunziò un discorso nel quale fece dei voti per la indipendenza dell'Ungheria. Il ministro d'Austria, cavaliere di Hulseman, ha creduto suo dovere in tale occasione d'indirizzare una nota al presidente Fillimore, lagnandosi di questa mancanza di riguardi dalla parte del capo del gabinetto.

STATI ITALIANI

TOSCANA

Firenze, 26 gennaio. La mattina del dì 2 del corrente fummo spettatori di un fatto che ha del comico e del serio.

Ho raccolte, per quanto mi è stato possibile, per narrartelo con tutta la fedeltà, le più scrupolose notizie.

Si vide dunque in quella mattina uscire dalla chiesa di Santa Trinità il viatico con un apparato di torcetti che mai si era veduto, moltissimi frati e una quantità di popolo, ed andare nella nella Vigna Nuova ed entrare in una modesta casa; domandai chi comunicano, e mi risposero, un certo Pietro Fallai, che era dannato, e che ora essendosi pentito, è tornato in seno alla Santa Chiesa Volli conoscerne allora la storia, ed eccola:

Questo uomo di condizione fabbricante d'ombrelli, che non apparteneva più per propria convinzione alla chiesa cattolica da lungo tempo, ammalò gravemente ed il medico credendolo in

pericolo, disse, come di costume, alla moglie che era necessario dargli i sacramenti, ma questa gli rispose: ci pensi lei, perchè io credo che sarà inutile che io gliene parli. Infatti il medico ne parlò al malato, ed ebbe per risposta una bella e chiara negativa. Si credè questo in dovere avvertirne la cura, e dopo poco tempo nella casa dell' infermo era un andare e venire di frati, ma si dice che facessero quelle gite inutilmente ed il malato mai volle ascoltare le loro parole. La sera quella casa era circondata dai gendarmi. Tornò il medico per consigliare la famiglia, avendone avuto l'ordine pure dal governo, e mandare il malato all'ospedale per togliere lo scandalo, ma due suoi amici che erano arrivati momenti prima per assisterlo nel corso della notte si opposero con tutta la forza, offerendosi alla famiglia per tutto ciò che potesse all'ammalato abbisognare. Il medico dovette andarsene colla tromba nel sacco. Dopo poco entravano nella camera quattro gendarmi, ed intimano l'arresto ai due amici, che uno era, mi si dice, un certo Carini, vecchio di 67 o 68 anni, ed un tal Mazzinghi dottore in medicina, essi rispondono ai gendarmi che devono assistere il malato, ma questi: vadano, vadano, l'ammalato è in buone mani, e ci pensiamo noi, e così gl'intimarono di uscire e fuori trovarono altri 6 o 8 gendarmi che li aspettavano.

La mattina dopo il malato fu assalito da una febbre tanto violenta che lo trasse in delirio; questo momento fu quello del quale si approfittarono i frati onde in tutta fretta comunicarlo. Si trattennero molto tempo, e dicono che circondasiero il letto nientemeno che otto frati.

Dall'esame che ha dovuto subire quel povero uomo si rileva che in quel momento, e per tutto quel giorno era fuor di sè; perchè ha detto: che egli non ha conosciuto nè saputo per niente di aver fatto quanto gli dicono, ed aggiunge che se lo avesse conosciuto, ciò non sarebbe accaduto perchè non appartiene più fino dal 1837 al cattolicismo romano. Ora sta meglio, ha già subito un secondo esame, e il governo attende che guarisca per condurlo probabilmente in carcere.

Questo è quanto accade nel 1852 nello Stato nostro, dove e per legge, e per vecchie consuetudini ognuno può liberamente credere come più gli aggrada in fatto di religione: questo è il 6° o 7° processo religioso che la persecuzione pretina fa fare ai nostri ligii governatori -- che devono conoscere, e sapere a memoria le leggi del gran Leopoldo. (*Corr. Merc.*)

Livorno, 27 gennaio. Il consiglio di guerra adunato per ordine del generale maggiore conte Crenneville comandante la città e porto di Livorno il dì 24 corrente, emanò la seguente sentenza:

Antonio Dinofrio nativo di Livorno, di anni 20, cattolico, ammogliato, magnano di professione, fu convinto e confesso di avere il dì 16 dicembre 1851, al seguito di un dissidio avvenuto fra lui e la di lui moglie Antonia, cagionate a questa delle gravi ferite nel collo mediante l'azione di un rasoio, e conseguentemente condannato a tenore del ⸿ 15, art. 83 del codice militare, e della notificazione del 14 settembre 1849, avuto riguardo alla sollecita guarigione della offesa e alla quietanza da lei rilasciatagli, ad un anno di lavori forzati con ferri leggieri, e con un giorno di pane ed acqua ogni settimana.

La qual pena viene in via di giustizia confermata dal signor generale comandante suddetto, che però in via di grazia e in riguardo all' esistenza di circostanze attenuanti la commutò in sei mesi dell' istessa pena con le medesime modificazioni.

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Presidenza del Commendatore PINELLI.

Tornata del 30 gennaio.

La seduta si apre alle due.

Brignone dà lettura del verbale della tornata di ieri, che viene approvato senza richiami.

L' ordine del giorno porta

Seguito della discussione sulla legge concernente provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza.

Continua la discussione sull' articolo 21, che era stato rimandato alla Commissione e che qui riproduciamo:

» Art. 21. Al fine di ogni semestre, il consiglio comunale formerà una nota delle persone sospette per furti di campagna, o per indebito pascolo, residenti nel comune o che vi hanno abitato nel corso del semestre.

» Tale nota sarà trasmessa al giudice di mandamento, il quale farà passare atto di sottomissione ai notati di astenersi per l'avvenire da ogni reato relativo. »

Sineo: La Commissione vide che le autorità municipali avrebbero avuta molta ripugnanza a stendere le note dei sospetti, e pensò bene che esse fossero primieramente distese dai giudici e quindi rimesse ai municipii.

Ecco il nuovo articolo proposto dalla Commissione:

» Art. 21. In ogni mandamento sarà tenuto apposito registro, nel quale il giudice sulla denuncia degli uffiziali e degli agenti di pubblica sicurezza, inscriverà distintamente per ciascuna comune le persone sospette per furto di campagna o per indebiti pascoli, cogli indizii e le circostanze, sulle quali è fondato il sospetto. Questa nota sarà dal giudice trasmessa al sindaco di ciascun comune, e verrà nelle tornate di primavera e d' autunno riveduta, e, occorrendo, modificata dal consiglio comunale.

» Le persone segnate in questa nota così riveduta e modificata saranno nel termine di giorni 8 tradotte innanzi al giudice di mandamento.

» Il giudice, sentito l'imputato nelle sue difese, o lo assolverà o gli farà passare sottomissione di astenersi dai reati, dei quali è notato. »

Lanza: Non intendo far osservazioni sull'articolo proposto, ma sibbene alcune considerazioni generali.

Dopo le replicate istanze de' consigli comunali perchè si pensasse a provvedimenti tutelari della sicurezza personale e delle proprietà di campagna io mi attendeva disposizioni assai più complete e che presentassero una maggior guarentigia. La presente legge è ben lontana dal raggiungere lo scopo a cui mira.

V'ha poi una lacuna gravissima, a cui non si è pensato e che renderà vana qualunque disposizione legislativa. Voglio dire l'organizzazione della forza che deve attendere alla loro esecuzione. Finchè non si sarà costituita la guardia nazionale mandamentale, o riordinata l' antica guardia campestre, o messa la guardia campestre, quale or si trova, in più stretta relazione coi carabinieri e l'autorità di pubblica sicurezza, sarà sempre ogni legge inefficace.

È, questa dei furti di campagna, una questione importante sotto il rapporto economico: giacchè l'agricoltura non sente miglioramento e le vengono a mancare i capitali, quando il proprietario non è sicuro di godere i suoi frutti. Ma è ancor più importante sotto il riguardo della morale sociale: perocchè i furti di campagna sono ora numerosissimi; ad essi sono allevati i ragazzi e vien soffocato quasi anche l'istinto della giustizia.

Galvagno, ministro dell' interno: Non niego gl' inconvenienti toccati dal signor Lanza; dirò anzi ch'egli ha, meglio di quello che io non potrei fare, spiegati i motivi per cui sono venuto a chiedere alla Camera provvedimenti d'urgenza.

Soggiungerò poi che la forza materiale c'è; ma che finora dovette giacere inerte perchè o non v'avevano leggi, od erano tali che non si potevano eseguire senza pericolo di incorrere rimprovero d'abuso di potere o di lesione della libertà individuale. Quando le guardie campestri e quelle dei boschi, i servienti comunali, gli agenti della polizia ed infine i carabinieri saranno uniti ed organizzati sotto una direzione unica, e dovranno far eseguire una legge chiara e precisa, spero che basteranno.

In ogni modo, fra qualche mese, io terrò ragguagliato il Parlamento dello stato delle cose, ed io son certo ch'egli non vorrà niegarmi quegli altri mezzi che fossero riconosciuti necessarii.

Michelini vorrebbe che le note si estendessero a tutte le persone sospette per qualunque genere di delitto, e propone quindi che nell'articolo si dica: » . . . sospetti per reati. »

Depretis: Credo di dover osservare che sino a quando noi non avremo una buona legge municipale, una forza sufficiente e bene organizzata; fino a quando non si sarà risolta l'ardua questione delle circoscrizioni, noi non potremo avere un' efficace legge di polizia comunale. Del resto, in forza del progetto ministeriale vi sarà già una classe di cittadini, che, senza essere convinti di nessun delitto, potranno venir macchiati della taccia disonorevole di presunto ladro, come ognun vede assai più grave di quella d'oziosità e vagabondaggio e assai più difficile a cancellarsi. Il deputato Michellini vorrebbe anche estenderla ed io non posso che oppormi con tutto l'animo. È questa una legge dei sospetti, che non dovrebbe essere proposta e non potrebbe venir accettata se non nel caso di pericolo della patria. Quando le pene, d'altronde, sono troppo severe, il giudice rifugge dall'applicarle, ed i provvedimenti riescono allora vessatori ed inutili. Il miglior rimedio sta in mano del Governo, che dispone del personale; che può presentarci una buona legge comunale; che può organizzare l'amministrazione pubblica.

Michelini: Noterò soltanto al dep. Depretis che ora si tratta di provvedere a ciò che gli agenti della forza pubblica non possono spesso procedere senza incorrere in abuso di potere. Persisto d'altronde nella mia proposta.

Sineo: L'emendamento *Michelini* è inamessibile. La grave lacuna che s' incontrava nel Codice era quella degli oziosi: e ad essa fu già dall'attual legge rimediato.

Galvagno: Accetto la proposta della Commissione.

Michelini: Ed io insisto perchè si dica: » *i sospetti per reati.* »

Mellana: Anche per reati politici? (*ilarità a sinistra*).

La proposta *Michelini* è rigettata all' unanimità.

Approvansi i primi due paragrafi dell'articolo.

Brofferio propone che si sostituisca la parola *risposte* alla parola *difese*; e che anche ai sospetti di furto si conceda l' appello, come lo fu già agl' imputati d' ozio.

Sineo accetta la prima proposta; e, quanto alla seconda, dice che sarà tempo di trattarla quando verrà in discussione la disposizione sulla appellabilità.

Galvagno: L'essere notato come sospetto di furto è un fatto che non si può più distruggere: non può quindi essere caso d'appello, come l'imputazione d'oziosità e vagabondaggio.

È approvato l' intiero articolo; si passa quindi al seguente:

» Art. 22. Ove insorgano urgenti indizi che taluno degli individui, di cui all' art. 21, ritenga legna, biada od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il giudice procederà a perquisizione domiciliare e nei comuni che non sono capo-luoghi di mandamento, vi procederà il sindaco coll' assistenza di un consigliere.

» Venendosi a riconoscere l' esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinerà il sequestro e si farà depositare lo stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune. »

Sineo: La Commissione propone che, tra i due paragrafi dell'articolo del Ministero, s' inserisca quest'altro alinea:

» A tale perquisizione dovranno immediatamente procedere il giudice od il sindaco, quando la denuncia sia innoltrata dal danneggiato ed accompagnata da sufficienti indizi. »

Propone inoltre che nel 2° ⸿ dell' articolo si dica: » . . . giustificata *in modo verosimile* la provenienza ecc. »

Si approva l'articolo cogli emendamenti della Commissione.

» Art. 23. Chi, dopo aver passata la sottomissione, verrà sorpreso nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali e non ne saprà indicare in modo almeno verosimile la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestato e tradotto nanti il giudice.

» L' indicazione della provenienza degli oggetti dovrà sempre esser precisa e pronta.

» L' allegazione di non sapere da chi siansi rinvenuti gli oggetti, d'averli trovati e simili, non escluderanno l'imputazione del furto. »

Sineo: La commissione proporrebbe che si sopprimessero i due alinea dell' articolo, perchè il primo di essi è piuttosto materia d' istruzione, ed il secondo entra in ciò che dev' essere lasciato al criterio della coscienza del giudice.

La soppressione proposta è approvata.

De Candia: Nei frutti rurali è compreso il bestiame?

Sineo: Il furto del bestiame è qualificato assai più grave, e non so se possa essere contemplato in questa legge, che riflette piuttosto le presunzioni di furto. In ogni modo, se vuolsi compreso, bisogna dirlo esplicitamente.

De Candia: Nelle provincie insulari vi è molto bestiame vagante, e non mancano persone che vanno rubacchiando quà e là. Sarebbe perciò bene che anche i diffamati per questo genere di furto sieno sorvegliati. Propongo quindi che si dica: » ..... od altri frutti rurali, *compreso il bestiame.* »

Mellana: Sono difficili a constatarsi i furti di campagna, non così quelli di bestiame. Non può quindi essere caso di contemplarli in questa legge eccezionale.

L' emendamento *De Candia* è rigettato ed appravasi l' articolo.

» Art. 24. Nei casi d' arresto, preveduti dagli articoli 23 e 24, come in tutti i casi in cui il furto di campagna sarà altrimente provato, se il valore degli oggetti sequestrati o rubati non eccede la somma di L. 20, ed i furti non sono accompagnati da circostanze aggravanti o connessi con reati d' altro genere, gli arrestati saranno giudicati in via sommaria dal giudice del mandamento, il quale per la prima volta applicherà la pena degli arresti, con facoltà di estenderla anche al doppio del *maximum*, a termini dell' art. 120 del Codice penale.

» In caso di recidiva, la pena sarà d' un mese di carcere, ed il nome del delinquente sarà inscritto colla qualifica di *ladro di campagna* sovra un cartello affisso all' albo pretorio, colla data della sentenza e colle pene pronunciate.

Sineo: Quest' articolo risguarda e i sospetti di furto e i convinti; attenuando, quanto ai secondi, le pene portate dal Codice penale. La Commissione crede che sia il caso di distinguere e di provvedere con due diverse disposizioni; e che pei convinti, piuttosto che attuenar la pena, si debba allargare la sfera dei giudici di mandamento.

Crede inoltre la Commissione che si debba lasciar facoltativo al giudice di applicar gli arresti od anche l'ammenda; perchè v'hanno certi piccoli proprietarii, che hanno tendenza al furto, e che sentirebbero forse di più la pena della multa.

Propongo quindi, invece del 1° ⸿ dell'articolo del ministero e salvo a provvedersi con altro articolo, per le maggiori facoltà da darsi ai giudici di mandamento, il seguente:

» Art. 24. Nei casi d' arresto, preveduti dagli art. 23, 24, gli arrestati saranno giudicati in via sommaria dal giudice di mandamento, il quale per la prima volta applicherà loro pene di semplice polizia, con facoltà di estenderle anche al doppio del *maximum*, a termini dell' art. 120 del codice penale. »

Galvagno: Nel codice penale sono inflitte, è vero, pene maggiori ai furti provati, di cui in questo articolo.

Ma non egli più conveniente e più efficace l'ottenerne la punizione pronta ed esemplare sul luogo, piuttosto che rimandarli innanzi ai tribunali di prima cognizione, posto anche che da questi vengano puniti con una pena maggiore?

Se lascieremo poi al giudice facoltativo l' applicare gli arresti o l'ammenda, quelli che sono pure la vera pena afflittiva, non verranno mai applicati.

Persisto quindi nella mia redazione.

Sineo: Altro è la condizione dei delitti provati, altra quella dei presunti. La Commissione, pur non dissentendo a che venga estesa la facoltà dei giudici di mandamento, vuole però che si faccia tra quei due una distinzione.

La proposta della Commissione, messa ai voti è rigettata.

Giannone propone all' articolo del Ministero un'aggiunta tendente a stabilire la pena pei casi previsti giusta il procedimento introdotto in questa legge.

Sineo dice essere indispensabile l'emendamento Giannone, giacchè il Codice penale non dà facoltà di punire su semplici presunzioni.

Galvagno: Questa discussione non fa che ingenerare confusione. L' art. 23 dice che il sospetto di furto campestre sarà tradotto innanzi al giudice, il quale, o lo condanna egli stesso, o, secondo i casi, lo trasmette ai tribunali competenti.

Mellana: La confusione è già ingenerata. La maggior parte dei furti di campagna non oltrepassano il valore di 20 lire, e non vedo il perchè se ne abbia a diminuire la pena.

Giacchè la Commissione deve riferirci sopra altri articoli, propongo che le venga rimandato anche questo.

Galvagno si oppone al rinvio.

La proposta del dep. Mellana non è approvata.

Il presidente: Porrò ai voti la proposta del dep. Giannone.

Sineo: Prego la Camera di accettare questa proposta, perchè ove venisse accettato senza modificazioni l'articolo del Ministero, si farebbe un atto pressochè nullo. Infatti, qui non si tratta di un furto solo, ma di più furti, si tratta della presunzione di un delitto, la quale non è contemplata dal Codice penale, e perciò dobbiamo guardarci dal cadere nell'assurdo in cui cadde il Ministero, di ommettere una delle più importanti disposizioni.

Galvagno: Dichiaro che il Ministero si attiene alla sua redazione; nell'art. 654 del Codice penale è già stabilito che la circostanza del valore si verifica eziandio nel caso in cui esso risulti dalla riunione di più furti commessi anche in diversi tempi dalle stesse persone, ed in danno di tre o più, perchè tutti i furti sieno dedotti nello stesso giudizio.

La Camera approva la proposta del deputato Giannone.

Il presidente: Rimane a votare la seconda parte di questo articolo, che ha rapporto alla penalità.

Mellana: Propongo che alla pena dell'arresto si surroghi per la prima volta una pena di polizia.

Il presidente: La stessa proposta era stata fatta per ora dalla Commissione; credo quindi che essa non si opporrà.

Sineo: No, certamente; l' intenzione della Commissione nel fare questa proposta si era quella di lasciare al giudice piena facoltà di applicare o la pena dell'ammenda o quella d'arresto ed anche tutte due insieme, qualora dalla oculata prudenza del giudice fosse riputato conveniente. Per me credo che anche il signor Ministro vorrà aderirvi.

Galvagno fa cenno di adesione.

Posta ai voti, è approvata.

Galvagno: Ora io domando, dopo che la Camera ha votata la proposta del deputato Giannone, se colui che rubò per un valore maggiore di L. 20 e non voglia indicare la provenienza del

furto, non sarà mai condannato all'arresto per mancanza di prove? Questo articolo è evidentemente difettoso; perciò io sarei d'avviso di rinviarlo alla Commissione perchè vi facesse qualche aggiunta.

Giannone: Se si tratta di un furto provato, eccedente il valore di L. 20, il tribunale competente può pronunciare la sua sentenza; in caso contrario il giudice, sebbene convinto, mi pare che non potrebbe condannare l' accusato; ad ogni modo io accetto il rinvio di quest' articolo alla Commissione.

La Camera approva il rinvio.

Presidente: Resta ora l'alinea.

Franchi ne propone la soppressione.

Posta ai voti, viene reietta.

Sineo: Siccome fu rinviato alla Commissione l'articolo, io proporrei il rinvio anche di questo alinea, per metterlo in armonia col tutto.

La Camera approva.

» Art. 25. Nell'applicazione delle pene, il giudice potrà computare il tempo, durante il quale il condannato sarà stato trattenuto in arresto prima della sentenza. »

Sineo: Una simile disposizione è già contenuta in un altro articolo, propongo quindi a nome della Commissione la soppressione dell'art. 25.

Galvagno assente.

La Camera addotta.

» Art. 26. Le sentenze pronunciate nei suddetti giudizi sommari sono appellabili. »

Galvagno: Quest' articolo, come pure il seguente, si riferiscono ad altri articoli di cui fu accettato il rinvio alla Commissione. Crederei opportuno che questi pure si rimandassero.

La Camera approva il rinvio alla Commissione, che accetta, dell' articolo 26, come pure del seguente

» Art. 27. Quando un individuo già punito come recidivo secondo l' art. 27 verrà nuovamente arrestato nei casi previsti dagli articoli 25 e 26, ancorchè gli oggetti sequestrati o rubati non eccedano la predetta somma di L. 20, pronunzierà il tribunale di prima cognizione.

» Art. 28. Gl' individui condannati dal tribunale di prima cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena, rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrà dal tribunale fissato, con che però non sia minore d'un anno.

Sineo: La Commissione propone la soppressione delle ultime parole di quest'articolo: *Con che però non sia minore di un anno*, per lasciare in ciò arbitro il giudice.

Galvagno aderisce.

Valerio: Sarebbe per altro conveniente fissargli un *maximum* di tempo che non gli sia dato oltrepassare.

Sineo: È già fissato dal Codice penale fra il termine di anni tre.

È quindi approvato l' art. 27 colla soppressione delle ultime parole.

» Art. 29. Gli oggetti sequestrati od il loro valore qualora non potendosi conservare senza detrimento, si fossero venduti, nella forma prescritta dalle veglianti leggi, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice ne avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il furto fu commesso, saranno per ordine del medesimo rimesse alle opere pie dello stesso luogo, ed in difetto a quelle del luogo più vicino. »

Sineo: La Commissione propone un lieve emendamento; vorrebbe cioè far cadere il vantaggio che qui si fa cadere sulle opere pie, sugli asili infantili del luogo, e qualora non esistano nel luogo, sugli asili infantili del luogo più vicino.

Galvagno: Mi pare che nelle opere pie sia compreso tutto, del resto mi rimetto al giudizio della Camera.

Botta: Crederei di sostituire agli asili infantili, che non non esistono dappertutto, le congregazioni di carità.

Depretis: Le congregazioni di carità esistono dappertutto in diritto, ma non in fatto; d' altronde mi sembra che non si debba lasciar passare questa occasione per dare impulso agli asili infantili che sono destinati a migliorare l' educazione delle classi bisognose; accetto quindi a preferenza la proposta della Commissione.

Lanza: Non bisogna perder di vista che vi sono delle opere pie assai bisognose; proporrei quindi che, in difetto di asili infantili del luogo, il valore degli oggetti sequestrati tornasse in beneficio delle opere pie più bisognose.

Botta: Le congregazioni di carità sono in istato di sapere, più che altri, quale di queste opere pie patisca maggiori bisogni; adottando la mia proposta, si provvederebbe quindi a quanto desidera il deputato Lanza.

Sineo: Si potrebbero, io credo, dividere in due parti tutte queste proposte, votando prima quella della commissione così concepita: » Gli oggetti sequestrati od il loro valore, ecc., saranno rimessi *agli asili infantili del luogo ove ne esistano*, » indi quest' altra: » *in difetto alle congregazioni di carità locali.* »

Poste successivamente ai voti, sono approvate.

Bellono: Propongo pure la soppressione delle parole *nella forma prescritta dalla legge*, contenute in questo medesimo articolo; perchè la forma prescritta dalla legge per la vendita degli oggetti sequestrati, è l' incanto; ciò che assorbirebbe il valore degli stessi.

La Camera approva.

Falqui-Pes: Propongo ancora all' art. 28 una variazione di redazione, la quale consiste in ciò che alle parole del luogo *in cui il furto fu commesso*, si sostituiscano queste altre: *in cui il sequestro fu praticato* perchè questo spesse volte si fa in un luogo diverso quello in cui il furto fu commesso.

La Camera approva quest' emendamento, non che l'art. 29 ridotto in questi termini:

» Gli oggetti sequestrati od il loro valore qualora non pretendasi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice ne avrà fatto pubblicare ed affiggere all'alto pretorio del luogo in cui il sequestro sarà stato praticato, saranno per ordine del medesimo, rimessi agli asili infantili del luogo ove ne esistano, ed in difetto alle congregazioni di carità locali. »

» Art. 30. La pena sovra comminata pei furti di campagna, sarà applicabile agli individui colti a pascolare indebitamente nei fondi altrui.

Valerio: Propongo il rinvio di quest' articolo alla Commissione perchè contiene una disposizione troppo severa relativamente, agli individui colti a pascolare nel fondo altrui, non solo, ma perchè in alcuni paesi è passata in consuetudine la licenza di pascolare nei fondi altrui, per la qual cosa non si saprebbe nemmeno applicare in tutti i casi; dirò di più che esistono a questo riguardo i bandi campestri.

Mazzena: Accetto il rinvio a nome della Commissione.

La Camera approva.

La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Seguito della discussione sul progetto di legge di sicurezza pubblica.

Discussione sul progetto di legge relativo agli ufficiali in aspettativa.

Alessandria. Le scuole serali aperte per cura del municipio sul principiare del corrente mese, non appena inaugurate, furono piene di alunni: e se il desio d' istruirsi corrisponde allo zelo con cui gl' insegnanti loro impartiscono gli elementi della scrittura, del leggere e dell' aritmetica, niun dubbio che queste scuole produrranno quei benefici effetti che si ebbero di mira nello instituirle: siccome lo scopo finale della istruzione si è di renderla accessibile ad ogni ceto di persone, così ameressimo fosse tale scopo raggiunto sopra una più larga scala, e facciamo voti perchè abbia sempre più a diffondersi la popolare istruzione come veicolo efficacissimo a raggiungere quel perfezionamento morale e materiale del paese cui sono rivolti i conati d'ognuno che ami la patria.

Accanto alla istruzione che ingentilisce e feconda, la beneficenza che solleva e ristora: la sera del 14 febbraio si apriranno le sale municipali ad una festa da ballo a beneficio dell' asilo infantile dei poveri e della emigrazione; quando la gioia della danza viene santificata dal fine di beneficare chi per avversi casi di fortuna e di tempi trovasi in bisogno, deve farsi spontaneamente comune a tutti i cittadini, e sappiamo che al generoso divisamento corrispose il fiore della cittadinanza. (*Eco Aless.*)

Nizza, 28 gennaio. Domenica scorsa sono venuti nella nostra città il sotto-prefetto del circondario di Grasse e il comandante della piazza di Antibo, essi hanno avuto una lunga conferenza col nostro intendente. (*Avenir*).

NOTIZIE DEL MATTINO

Parigi, 28 gennaio. Il *Moniteur* pubblica il decreto che autorizza la società costituitasi a Parigi sotto la denominazione della strada ferrata dell' ovest.

Leggesi nello stesso foglio:

» Il principe presidente ha ricevuto da S. M. il re di Sardegna le lettere che mettono fine alla missione che compieva a Parigi il signor conte di Gallina nella qualità d' inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

» Queste lettere sono state rimesse al principe presidente da quel ministro.

» Nella stessa udienza, il sig. cav. Provana di Collegno rimise al principe le lettere che lo accreditano nella stessa qualità, in surrogazione del sig. conte Gallina.

Il *Constitutionnel* avendo annunziato che un nuovo decreto sottoporrebbe al senato ed al corpo legislativo la quistione de' beni della casa d'Orleans, il governo si affrettò a far dichiarare essere quella notizia priva affatto di fondamento.

I giornali del Belgio recano le lettera del sig. Dupin, con cui si dimette dalle sue funzioni di procuratore generale in seguito a' decreti di confisca. Eccola:

» Principe presidente della Repubblica,

» Mi duole vivamente che prima di rendere il decreto che ho letto stamattina nel *Moniteur*, non vi sia venuto in pensiero di ascoltarmi a questo riguardo, colla benevolenza di cui avete talvolta fatto prova nel sentirmi.

» Io mi sarei studiato di provarvi, non solo nell' interesse privato dei figli, la maggior parte minori, del Re defunto, di cui sono uno degli esecutori testamentari; ma benanco nell' interesse del vostro proprio Governo, che coloro i quali vi hanno suggerita questa misura non conoscevano i fatti ed hanno disconosciute tutte le regole del diritto e dell'equità.

» In fatti, v'ha una esagerazione estrema (per lo meno della metà) nell'estimo dei beni della famiglia d'Orleans.

» In diritto, esso viola *nella sua essenza* il principio stesso della proprietà.

» Questo diritto di proprietà fu, dopo una discussione solenne, riconosciuto nella persona del defunto Re, dagli articoli 22 e 23 della legge del 2 marzo 1832; e nella persona dei suoi figli cogli stessi atti della rivoluzione di febbraio, col decreto dell'assemblea costituente del 25 ottobre 1848 e colla legge dell'assemblea nazionale del 4 febbraio 1850, promulgata dal vostro Governo e la quale autorizzò l' imprestito di venti milioni ipotecato sopra quei beni e sottoscritto dal vostro Ministro delle finanze.

» Per tal guisa, diritto pubblico, testamento, leggi speciali, contratto, tutto riconobbe nella mano dei principi d'Orleans la proprietà dei beni che il decreto del 22 gennaio corrente ritoglie loro di balzo ed in un modo sì assoluto, che il diritto sacro delle tombe, la sepoltura di Dreux non è neppure rispettata!

» Se la Costituzione del 15 gennaio fosse in vigore, vi sarebbe luogo a richiamare presso il Senato, in virtù dell'articolo 26 che permette a questo corpo di opporsi alla promulgazione delle leggi che sarebbero contrarie all'inviolabilità della proprietà.

» Nello stato presente delle cose non si può reclamare che presso di voi, principe, invocando la saggezza e l'altezza dei vostri proprii sentimenti interrogati di nuovo e meglio ascoltati.

» Ma se queste rigorose misure devono essere mantenute, un grande scrupolo nasce al fondo della mia coscienza.

» Procurator generale alla Corte di Cassazione da quasi 22 anni organo principale della legge presso di questa giurisdizione suprema, incaricato dal Governo di proclamare continuamente il rispetto del diritto, di provocare la cassazione o l'annullazione degli atti che violano la legge, o che costituiscono delle incompetenze o degli eccessi di potere, come potrei io farlo d'ora innanzi con sicurezza se si introducono nella legislazione degli atti che sarebbero in contradizione coi suoi principii.

» Io credo adunque di dovervi dare la mia demissione.

» Ma qui, o principe, io vi scongiuro di non ingannarvi sul carattere dei miei motivi.

» La mia risoluzione nulla attinge dalla politica.

» Come presidente dell'ultima assemblea io mi sono tenuto severamente estraneo all'azione dei partiti ed alle loro funeste divisioni, limitandomi a mantenere per quanto dipendeva dalle mie forze individuali le dottrine legali e morali, sulle quali riposa l'ordine essenziale delle società civilizzate.

» Dopo il colpo di stato del 2 dicembre, contro il quale era mio dovere di protestare, come ho fatto, io ho aspettato il giudizio del popolo da voi interrogato. Dopo questo solenne giudizio, io ho aderito francamente al potere immenso che ne era uscito, considerandolo come la garanzia più forte che potesse offrirsi per conservare o ristabilire tutti i principii che un socialismo sfrenato aveva compromesso o minacciato; e come funzionario il mio concorso vi era lealmente assicurato.

» Ma in questo momento, e dal punto di vista del diritto civile, e del diritto privato, dell'equità naturale, e di tutte le nozioni cristiane del giusto e dell' ingiusto che io nudrisco nell'animo da più che 50 anni come giureconsulto e come magistrato, io sento il bisogno di dimettermi dalle mie funzioni di procuratore generale.

» Vogliate, o principe, aggradire l'espressione dei miei sentimenti di rispettosa considerazione.

DUPIN. »

Borsa del 28. I fondi pubblici hanno provato un notevole rialzo.

Il 5 0/0 chiuse a 102, 90; ribasso 05 cent.

Il 3 0/0 a 65 15; rialzo 05 cent.

Il 5 0/0 piemontese (C. R.) ad 90 25, rialzo 50 cent.

G. ROMBALDO *Gerente.*

TEATRI D' OGGI

REGIO TEATRO -- Opera: *I Puritani* -- Ballo: *Fausto.* - Balletto: *La Vivandiera.*

CARIGNANO. La dramm. compagnia al servizio di S. M. recita: *La Sorella del Cieco.*

TEATRO SUTERA. La Comp. Bassi e Preda recita: *Il Confidente.* Replica *Ugo Bassi.*

NAZIONALE. Opera: -- *Il Giuramento* ballo -- *Le quattro Nazioni.*

D'ANGENNES. *Vaudevilles.*

GERBINO. La dramm. comp. Capella recita: *Il Genio della Notte.*

GIANDUJA (da san Rocco) recita con Marionette *Il Carnevale d'Ivrea* -- Ballo *Il cuore delle donne.*

BORSA DI COMMERCIO

BOLLETTINO OFFICIALE *dei corsi accertati dagli agenti di cambio e sensali il* 29 *gennaio* 1852.

FONDI PUBBLICI - GODIMENTO

Per contanti (I.° *giorno prec. dopo la borsa.* (" *alla mattina.*
Pel fine del mese corrente (II.° *giorno prec. dopo la borsa.* (" *alla mattina.*
Pel fine del mese pross. (III.° *giorno prec. dopo la borsa.* (" *alla mattina.*

Fondo	Godimento			Corso
1819 5 0/0	1 ottobre	I.°	"	
		II.°	"	
		III.°	"	
1831 »	1 gennaio	I.°	"	
		II.°	"	
		III.°	"	
1848 »	1 settembre	I.°	"	90
		II.°	"	
		III.°	"	
1849 »	1 gennaio	I.°	"	89 50 90
		II.°	"	90 pel 5 15 febb. 90 90 25 pel 29 d.
		III.°	"	
1851 »	1 dic.	I.°	"	
		II.°	"	
		III.°	"	
1834 Obbl.	1 gennaio	I.°	"	
		II.°	"	
		III.°	"	
1849 »	1 ottobre	I.°	"	
		II.°	"	
		III.°	"	
1850 »	1 agosto	I.°	"	950
		II.°	"	
		III.°	"	
1844 5 p. 0/0 Sard.	1 lugl.	I.°	"	
		II.°	"	
		III.°	"	

FONDI PRIVATI

Titolo	Corso
Azioni Banca naz. 1 genn.	
— Banca di Savoia	
Città di Torino. 4 0/0 oltre l'int. dec.	
— 5 50 0/0 1 gennaio	
Città di Genova. 4 0/0	
Società del Gaz. Antica 1 gennaio	1607 50
— Nuova	640
Incendi a prem. fisso 31 dic.	
Via ferr. di Saviliano 1 genn. per cont. matt.	490
Molini di Collegno 1 giug.	

CAMBI	*per brevi scad.*	*per tre mesi*
Augusta a 60 gior.	253 1/4	253
Francoforte s. M.	210 1/4	
Genova sconto	4 0/0	
Lione . . .	99 90	99 30
Livorno . .		
Londra . .	25 27 1/2	25 12 1/2
Milano . .		
Napoli . . .		
Parigi . . .	99 95	99 40
Torino		
Roma sconto.	4 0/0	

CORSO DELLE VALUTE

		Compra	*Vendita*
Napoleone d'oro .	L.	20 05	20 09
Doppia di savoia	»	28 71	28 76
Doppia di Genova .	»	79 23	79 40
Sovrane nuove . .	»	35 10	35 17
Sovrane vecchie. .	»	34 88	34 95

Scapito dell'eroso misto 2 75 0/00.

TIPOGRAFIA ARNALDI.